

5. SS. UU., SENTENZA N. 10921 DEL 19 MAGGIO 2014

Sanzioni disciplinari – Cancellazione dall'albo – Condanna penale – Reiscrizione.

La domanda di reiscrizione nell'albo degli avvocati di colui che ha subito la sanzione disciplinare della cancellazione non è soggetta alla previsione dell'articolo 47 del R.d.l. n. 1578/1933, secondo cui l'avvocato radiato dall'albo non può esservi nuovamente iscritto prima che siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione - in quanto la cancellazione è sanzione meno grave della radiazione.- Il tempo decorso può essere autonomamente valutato ai fini dell'apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta «specchiatissima e illibata», che l'articolo 17 del medesimo decreto richiede per l'iscrizione nell'albo.